CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 30 gennaio 1997, n. 112.

È legittima la preferenza espressa con il solo cognome del candidato prescelto, pur in presenza di altro candidato con identico cognome in altra lista, se è stato contestualmente votato anche il contrassegno della lista di appartenenza. L'errata trascrizione del nome proprio del candidato non invalida il voto espresso, sempre che non sussistano omonimie.

Omissis.

4.1. Sulla prima scheda (oggetto della censura del ricorso originario accolta dal TAR) è stata indicata la preferenza con l'indicazione, nel relativo spazio della lista n. 1, del solo cognome del candidato a consigliere comunale T.

Per gli appellanti, tale preferenza non è stata correttamente espressa, poiché anche nella lista n. 2 vi era un candidato avente il medesimo cognome.

La censura è infondata, poiché il voto è stato validamente espresso ai sensi:

- dell'art. 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81. per il quale l'elettore "ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno";

- dell'art. 5, comma 1, del regolamento n. 132 del 28 aprile 1993, per il quale, "qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa".

Nel caso di specie, l'elettore, in applicazione del sopra riportato art. 5, comma 4, della legge n. 81 del 1983 ha espresso la preferenza scrivendo il solo cognome del candidato prescelto nella riga stampata sotto il contrassegno della lista n. 1.

Il voto, dunque, va considerato di per sé valido ed attribuibile anche al candidato alla carica di Sindaco ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento n. 132 del 1993, anche se nella contrapposta lista n. 2 risultava inserito un altro candidato avente lo stesso cognome di quello votato con l'indicazione della preferenza nello spazio relativo alla lista n. 1.

Non può infatti considerarsi casuale la scelta dell'elettore relativa alla collocazione della preferenza e neppure può considerarsi sussistente alcuna incertezza nella ricostruzione della sua volontà.

L'elettore, quando esprime la preferenza per una delle due liste indicando il cognome di uno dei due candidati omonimi (ma presentatisi in liste diverse) nello spazio riservato ad una di esse, manifesta chiaramente la propria volontà di votare quel candidato la cui identità è manifestamente chiarita dalla lista per la quale egli si è presentato.

Del resto, soprattutto nei Comuni con un limitato numero di abitanti, non è infrequente che due candidati, aventi il medesimo cognome, si presentino quali candidati nelle due liste contrapposte (come è avvenuto nel caso di specie): non può considerarsi impropria l'espressione adoperata dal legislatore col sopra riportato art. 5, comma 4, della legge n. 81 del 1993, per la parte in cui ha disposto che il voto è validamente espresso con l'indicazione anche del solo cognome del candidato scelto.

4.2. Gli appellanti hanno altresì lamentato che il TAR ha respinto il motivo del ricorso incidentale, per il quale non potrebbe ritenersi valida la scheda ove è stata espressa la preferenza per "V. V.", poiché il candidato della lista n. 1 si chiama "P. V.": vi sarebbe un chiaro segno di riconoscimento dell'elettore.

La censura è infondata.

In particolare, non costituisce un segno di riconoscimento l'inesatta indicazione del nome del candidato cui sia stata attribuita una preferenza (Sez. V, 3 marzo 1988, n. 115, in un caso in cui il candidato era stato indicato con

uno solo e non con entrambi i prenomi), salvo il caso in cui sussistano omonimie che possano generare dubbi (Sez. VI, 13 ottobre 1993, n. 726; Sez. IV, 1 dicembre 1965, n. 743 ; Sez. V, 22 maggio 1954, n. 539).

Poiché non è emerso e non è stato dedotto alcun elemento che possa far emergere l'incertezza del voto espresso (poiché nella competizione elettorale vi era un solo candidato col cognome V.), si deve ritenere che la scheda contestata è stata correttamente attribuita alla lista n. 1.

Omissis.